



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 27/03/2019

Oggetto: CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 44, DELLA LEGGE N.56/2014

L'anno 27/03/2019, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de Il Sindaco Del Ben Daniele il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Presidente	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Consigliere	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Consigliere	PANARA YURI	X	
<u>4</u>	Consigliere	ORENI MONICA	X	
<u>5</u>	Consigliere	NIDASIO SILVIA	X	
<u>6</u>	Consigliere	CONTI GIOVANNI	X	
<u>7</u>	Consigliere	TONOLI MARIO	X	
<u>8</u>	Consigliere Capogruppo	MARELLI CHIARA		X
<u>9</u>	Consigliere	GUANI CRISTINA	X	
<u>10</u>	Consigliere di Minoranza - Capogruppo	BIELLI ORIETTA	X	
<u>11</u>	Consigliere Minoranza	CASERINI CARLO	X	
<u>12</u>	Consigliere di Minoranza	MACALLI CRISTIAN	X	
<u>13</u>	Consigliere di Minoranza	CICERI ELEONORA	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 44, DELLA LEGGE N.56/2014

Il Segretario Comunale illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

PREMESSO che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che "d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

PREMESSO inoltre che:

- l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
- in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti,
- il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede "alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico",
- l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che la presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti alla Città Metropolitana di Milano;

VISTO lo schema di convenzione in oggetto, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, già adottato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione assunta in data 30/01/2019;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione e per l'effetto delegare alla Città Metropolitana di Milano, l'esercizio della funzione di organizzazione e gestione dei concorsi e delle procedure selettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 44, della legge n.56/2014, ciò anche al fine di conseguire economie di scala e di scopo;

CONSIDERATO che la costituzione dell'ufficio unico concorsi consentirà vantaggi per i comuni aderenti in termini di risparmi di spesa e garantirà una migliore competizione e selezione degli aspiranti a posti nella pubblica amministrazione locale a tutto vantaggio degli enti locali stessi;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2, del TUEL;

DATO ATTO che il parere finanziario non è richiesto in quanto gli eventuali emolumenti saranno imputabili solo all'attivazione delle procedure oggetto del presente atto;

PRESO ATTO del parere espresso dal Responsabile del Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali – Cultura, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm e ii.; PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

Dopo breve intervento dei Consiglieri Sigg. Carlo Caserini e Eleonora Ciceri, e risposte da parte del Sindaco Presidente e del Segretario Comunale, come da registrazione conservata agli atti;

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri comunali;

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli nr. 8

Contrari nr. 0

Astenuti nr. 4 (Orietta Bielli, Carlo Caserini, Cristian Macalli, Eleonora Ciceri)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione, regolante i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni, per la delega dell'esercizio della funzione di organizzazione e gestione dei concorsi e delle procedure selettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 44, della legge n.56/2014;
3. Di delegare, per l'effetto alla Città Metropolitana di Milano, la funzione di organizzazione e gestione dei concorsi e delle procedure selettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 44, della legge n.56/2014;
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, della deliberata convenzione; con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali
Segreteria del Sindaco

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 12/03/2019

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI
CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DI CUI ALL'ART.1, COMMA 44, DELLA LEGGE N.56/2014**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

12/03/2019

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI _____, PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE (ART.1, COMMA 44, LEGGE 56/2014).

* * *

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____,

TRA

La Città Metropolitana di Milano, codice fiscale legalmente rappresentata dal Sindaco pro-tempore sig....., nato ail il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto metropolitano ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio metropolitano n. ..del del....., esecutive ai sensi di legge;

E

Il Comune di codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.a, nata a il, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che il comma 44 dell'articolo unico della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che “d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

che l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che il comma 50 dell'articolo unico della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) in tema di riordino degli enti di area vasta prevede “alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico”;

che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della convenzione per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive, enti tutti ricompresi nella Città metropolitana di Milano, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Città Metropolitana l'espletamento delle funzione di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive ricorrendo all'Ufficio unico concorsi (di seguito anche "Ufficio") costituito presso la Città Metropolitana ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 44, della legge n.56/2014.

Con il presente atto il Comune di _____, (di seguito "ente delegante") ricompreso nella Città metropolitana di Milano, delega alla Città Metropolitana di Milano, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive.

Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti deleganti, l'organizzazione e gestione delle procedure di concorso, dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria e la rimessione degli atti all'Ente delegante per la stipula del contratto individuale di lavoro.

La gestione associata riguarda le procedure di concorso relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, ed anche le assunzioni con contratto di formazione lavoro.

La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché alle selezioni indette ai sensi dell'art.90 e 110 del TUEL, alle selezioni per assunzioni a tempo determinato, ed alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (per le categorie A e B1).

Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante sia la fase che precede l'indizione del concorso (programmazione dei fabbisogni, individuazione delle categorie e del profilo professionale, ecc..) sia la fase che segue (quali visita medica, stipula del contratto individuale di lavoro, ed ogni altro adempimento inerente e conseguente).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dell'ente aderente:

- la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;
- l'individuazione delle categorie e dei profili professionali da assumere;
- l'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso;
- l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica, e gli adempimenti inerenti e conseguenti, quali denuncia INAIL, ecc..)

Art.2

La Città Metropolitana, a mezzo del proprio Ufficio, cura la gestione della procedura di concorso e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- predispone il bando di concorso;
- provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione, all'Albo Città Metropolitana, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi e, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- nomina la commissione esaminatrice (nel rispetto dei criteri di rotazione);
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
- celebra il concorso (privilegiando la modalità "per soli esami");
- provvede alla formazione della graduatoria del concorso (rimettendo all'ente delegante per l'assunzione);
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.

In caso di assunzione mediante "contratto di formazione lavoro" la Città Metropolitana, nell'interesse dei Comuni, cura la formazione di base dei neo-assunti, in conformità al progetto approvato.

Art.3

Le funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive dei Comuni sono svolte dalla Città Metropolitana di Milano.

Le funzioni di Responsabile dell'Ufficio unico dei concorsi sono svolte da un dirigente dell'ente, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione, in ciò coadiuvato da un dipendente titolare di posizione organizzativa.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di concorsi potrà essere integrata con personale distaccato temporaneamente dagli enti deleganti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Città Metropolitana e l'ente interessato.

In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione viene istituito apposito indirizzo di posta elettronica concorsi@cittametropolitana.milano.it ed un indirizzo di posta elettronica certificata, nonché un portale a ciò dedicato accessibile dalla home page del sito della Città Metropolitana per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti.

Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

Art. 4

Le procedure di concorso si svolgeranno come di seguito descritto.

Ciascun ente delegante, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni di personale, comunica alla Città Metropolitana il contingente di personale che intende assumere, specificando la categoria ed il profilo professionale.

A tal fine gli enti aderenti si impegnano a trasmettere alla Città Metropolitana copia della sezione dei rispettivi DUP relativa alla programmazione delle assunzioni entro 30 gg dall'adozione.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente aderente provvede a trasmettere alla Città Metropolitana la richiesta di avvio della procedura di concorso, unitamente alla dichiarazione di avere proceduto, con esito infruttuoso, all'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso.

La Città Metropolitana provvede, di norma:

- nel mese di marzo a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/1;
- nel mese di luglio a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/5;
- nel mese di ottobre a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/8.

Al tal fine il Responsabile dell'Ufficio della Città Metropolitana può promuovere intese tra gli enti ai fini dell'aggregazione della domanda e della omogeneizzazione dei profili professionali tra gli enti.

E' facoltà della Città Metropolitana provvedere ad esperire un unico concorso, distinto per ciascuna categoria e profilo professionale. In tal caso i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, all'uopo interpellati seguendo l'ordine di graduatoria, esprimeranno la propria preferenza tra le diverse sedi messe a concorso.

Completata la procedura di concorso, l'Ufficio della Città Metropolitana rimette agli enti interessati copia del verbale di concorso, e copia delle successive comunicazioni effettuate, ai fini degli atti consequenziali.

E' rimessa alla valutazione del Comune procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'Ufficio della Città Metropolitana potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti agli enti deleganti.

Art.5

La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione; per l'effetto l'eventuale tassa di concorso è riscossa dalla Città Metropolitana ed affluisce al bilancio della Città Metropolitana.

Restano a carico dei comuni deleganti le spese per l'eventuale noleggio di spazi idonei per lo svolgimento della selezione, qualora non ci fossero immobili della Città Metropolitana utilizzabili allo scopo.

Le somme dovute alla Città Metropolitana a tale titolo saranno comunicate ai comuni interessati prima dell'indizione della selezione. Il Comune provvede al pagamento della propria quota entro 30 gg. dalla relativa comunicazione.

Restano altresì a carico di ciascun ente interessato le spese per il compenso da corrispondere ai commissari di concorso, da calcolarsi secondo le tabelle ministeriali, nonché la quota di euro 1.000,00 in ragione di ogni unità da assumere, fino ad un massimo di € 2.500,00 per selezione. Dette quote sono ridotte del 50% per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Art.6

L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Città Metropolitana ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della procedura concorsuale, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Città Metropolitana, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.

La Città Metropolitana si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stato indetto e celebrato il concorso, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Città Metropolitana.

Art.7

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Non è ammesso il recesso anticipato per i primi due anni di validità della presente convenzione.

Art.8

La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti alla Città metropolitana di Milano.

Art.9

Entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori della convenzione, il Sindaco della Città Metropolitana o consigliere delegato convoca incontri tra tutti gli enti deleganti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata in oggetto.

Art.10

Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Art.11

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Milano.

Art.12

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di concorsi pubblici.

In sede di prima applicazione, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente aderente comunica alla Città Metropolitana le assunzioni che intende effettuare nell'anno in corso.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco della Città Metropolitana di Milano

Il Sindaco del Comune di _____

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate

(data)